

bimestrali di importo pari ad un sesto dell' annualità posticipata di ammortamento oppure, qualora i Comuni lo richiedano o lo Stato delle disponibilità dei crediti delegabili lo renda necessario, in anni 25, previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 7.75% o di un diritto di commissione dell' 1.75% da corrispondersi, una volta tanto, sull' importo dei mutui;

c) - garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sulla imposta fondiaria e, per quanto occorre, sulle imposte di consumo;

2° - di dare mandato al Direttore generale stesso, in sua vece, al Vice Direttore generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, se occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma